

Il notary public nel contesto anglosassone

19 Gennaio 2013

Serena De Palma

Nel corso di una delle mie recenti docenze nell'ambito di corsi di Legal English e diritto inglese alla Law Society di Londra, ho avuto modo di ascoltare l'interessante intervento di un notary public inglese che, a beneficio di una platea di notai italiani, ha illustrato le caratteristiche della funzione del notaio inglese e delle profonde differenze con il sistema italiano.

Le prime informazioni riguardano il dato numerico, esemplificativo proprio delle differenze di ruolo e competenze del notary public rispetto al notaio italiano. In Inghilterra e Galles si contano circa 900 notai, dei quali circa 750 sono anche avvocati, o meglio solicitor.

Una precisazione a mio parere non scontata è che il mestiere dell'avvocato nel contesto anglosassone è riferibile alle due tipologie di professionisti dei solicitor e dei barrister. Il solicitor svolge attività di consulenza e assistenza legale anche connessa all'attività giurisdizionale, tuttavia con limitate competenze rispetto allo ius postulandi (c.d. right of audience), considerato che sarà il barrister a svolgere l'attività relativa alle udienze, di sua competenza pressoché esclusiva.

Molti dei notai inglesi sono dunque anche avvocati, pertanto non dedicati unicamente alla professione notarile. Il principale motivo è da ricercare nelle competenze del notary public che, a paragone con il notaio italiano, appaiono decisamente più circoscritte per non dire limitate.

Infatti il notary public svolge la sua attività ed è necessario ricorrervi unicamente per gli atti che devono produrre effetti in un altro Stato, fuori dai confini nazionali. Può essere questo il caso di documenti quali contratti (*contracts*), procure (*power of attorney*), documentazione societaria quale ad esempio atti costitutivi e statuti (*memorandum and articles of association*), verbali di assemblea (*minutes of meetings*) e altro.

Il lavoro dei notary public comporta, proprio per la sua vocazione internazionale, la padronanza delle lingue straniere, dal momento che degli atti in lingua inglese il notaio effettuerà anche la traduzione nella lingua del paese al quale è destinato.

Una interessante specializzazione all'interno della professione notarile è quella degli *Scrivener Notaries* (30 in tutto, tra Inghilterra e Galles), che nel conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione notarile hanno sostenuto esami sulle abilità linguistiche in due lingue straniere e sul diritto sostanziale dei relativi paesi (nel caso delle lingue parlate nelle civil law countries è previsto anche l'esame di diritto romano).

Non è infrequente inoltre che gli Scrivener Notaries redigano l'atto direttamente nella lingua del paese nel quale l'atto dovrà produrre i suoi effetti.

Gli Scrivener Notaries esercitano la professione a Londra, dove l'attività internazionale ha una maggiore concentrazione, e fino alla Riforma del 1999 lo hanno fatto in via esclusiva, dato che non era consentito al notary public non qualificatosi come "*Scrivener*", vale a dire al c.d. *general notary*, di esercitare la professione notarile nella capitale.

Nel corso di una delle mie recenti docenze nell'ambito di corsi di Legal English e diritto inglese alla Law Society di Londra, ho avuto modo di ascoltare l'interessante intervento di un notary public inglese che, a beneficio di una platea di notai italiani, ha illustrato le caratteristiche della funzione del notaio inglese e delle profonde differenze con il sistema italiano.

Le prime informazioni riguardano il dato numerico, esemplificativo proprio delle differenze di ruolo e competenze del notary public rispetto al notaio italiano. In Inghilterra e Galles si contano circa 900 notai, dei quali circa 750 sono anche avvocati, o meglio solicitor.

Una precisazione a mio parere non scontata è che il mestiere dell'avvocato nel contesto anglosassone è riferibile alle due tipologie di professionisti dei solicitor e dei barrister. Il solicitor svolge attività di consulenza e assistenza legale anche connessa all'attività giurisdizionale, tuttavia con limitate competenze rispetto allo ius postulandi (c.d. right of audience), considerato che sarà il barrister a svolgere l'attività relativa alle udienze, di sua competenza pressoché esclusiva.

Molti dei notai inglesi sono dunque anche avvocati, pertanto non dedicati unicamente alla professione notarile. Il principale motivo è da ricercare nelle competenze del notary public che, a paragone con il notaio italiano, appaiono decisamente più circoscritte per non dire limitate.

Infatti il notary public svolge la sua attività ed è necessario ricorrervi unicamente per gli atti che devono produrre effetti in un altro Stato, fuori dai confini nazionali. Può essere questo il caso di documenti quali contratti (*contracts*), procure (*power of attorney*), documentazione societaria quale ad esempio atti costitutivi e statuti (*memorandum and articles of association*), verbali di assemblea (*minutes of meetings*) e altro.

Il lavoro dei notary public comporta, proprio per la sua vocazione internazionale, la padronanza delle lingue straniere, dal momento che degli atti in lingua inglese il notaio effettuerà anche la traduzione nella lingua del paese al quale è destinato.

Una interessante specializzazione all'interno della professione notarile è quella degli *Scrivener Notaries* (30 in tutto, tra Inghilterra e Galles), che nel conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione notarile hanno sostenuto esami sulle abilità linguistiche in due lingue straniere e sul diritto sostanziale dei relativi paesi (nel caso delle lingue parlate nelle civil law countries è previsto anche l'esame di diritto romano).

Non è infrequente inoltre che gli Scrivener Notaries redigano l'atto direttamente nella lingua del paese nel quale l'atto dovrà produrre i suoi effetti.

Gli Scrivener Notaries esercitano la professione a Londra, dove l'attività internazionale ha una maggiore concentrazione, e fino alla Riforma del 1999 lo hanno fatto in via esclusiva, dato che non era consentito al notary public non qualificatosi come "Scrivener", vale a dire al c.d. *general notary*, di esercitare la professione notarile nella capitale.

TAG: *articoli professionisti, diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto dei Paesi dell'UE, Diritto del commercio internazionale, pubblico, Inglese giuridico*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere

(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.